



Ai Sigg. Docenti
Alle Famiglie degli alunni
di scuola secondaria di primo grado
Al Personale ATA
e p.c. Alla Sig.ra D.S.G.A.
All'Albo/Sito Web della Scuola

CIRCOLARE N. 100

Oggetto: Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS -CoV-2 nel sistema scolastico scuola secondaria di primo grado.

Con la pubblicazione in G.U. (n. 29 del 04.02.2022) del Decreto Legge sopra indicato, sono state introdotte le seguenti principali novità nella gestione dei casi di positività verificatisi nella scuola secondaria di primo grado:

- 1. con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe:** l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei Docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19 (come già disciplinato fin qui);
- 2. con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:** per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, **l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di **esenzione** dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale .

Viceversa, gli alunni con ciclo vaccinale primario non completato o completato da oltre 120 giorni o guariti da oltre 120 giorni, e senza dose di richiamo, **rimangono in quarantena per la durata di 5 giorni e devono frequentare le lezioni in DDI (didattica digitale integrata)**. Si precisa che l'ipotesi in esame ricorre solo se il secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Il rientro può avvenire dopo tampone negativo effettuato non prima del quinto giorno dall'ultimo contatto. **Per essere autorizzati alla frequenza in presenza occorre presentare all'ingresso dell'Istituto, al personale docente , il Green Pass, e ciò all'inizio della prima ora di lezione.**

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza **si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

- 3.** La sospensione delle attività didattiche in presenza e il conseguente ricorso alla didattica digitale integrata avviene **solo al verificarsi del quinto caso di positività**. L'ipotesi ricorre se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
- 4.** Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il Personale educativo e scolastico.

ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO - RC

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

5. E' ridotto da 10 a 5 giorni il periodo di quarantena per gli alunni non vaccinati e per gli alunni con ciclo vaccinale primario non completato o completato da oltre 120 giorni o guariti da oltre 120 giorni senza dose di richiamo. Resta fermo che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo e, inoltre, che dovrà essere utilizzata la mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall'ultimo caso accertato.

Il rientro anticipato in presenza in classe, dovrà avvenire sempre dopo l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (c.d. tampone).

Si rammenta che la c.d. "didattica a distanza", a parte le ipotesi normativamente previste, può essere attivata soltanto per gli studenti positivi e per quelli posti in quarantena domiciliare in quanto contatti stretti di soggetti positivi.

In sintesi:

con due casi o più di positività nella scuola secondaria di 1° grado, si applica agli alunni il regime sanitario dell'auto-sorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo); altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale **di cinque giorni, che termina all'esito di un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti sono tenuti ad indossare la mascherina FFP2.**

Inoltre, in base a quanto stabilito dalla **Circolare del Ministero della Salute del 04.02.2022** (prot. n. 9498), avente ad oggetto " *Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV2*", **si ribadisce che**, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie **la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni**, con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.

Le indicazioni relative alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

- A. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;**
- B. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,**

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni per i soggetti contatti stretti **asintomatici che:**

abbiano ricevuto la dose booster,

oppure: abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni

precedenti, oppure: siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120

giorni precedenti, oppure: siano guariti dopo il completamento del ciclo

primario.

È prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle

ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO - RC

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Istituto ha valore di notifica agli interessati, a tutti gli effetti di Legge.

Si raccomanda vivamente un forte senso di responsabilità e si ringrazia il Personale e gli alunni per la solerte indispensabile collaborazione, ai fini dell'ordinato e sereno svolgimento delle attività didattiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Luisa A. Ottanà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93